

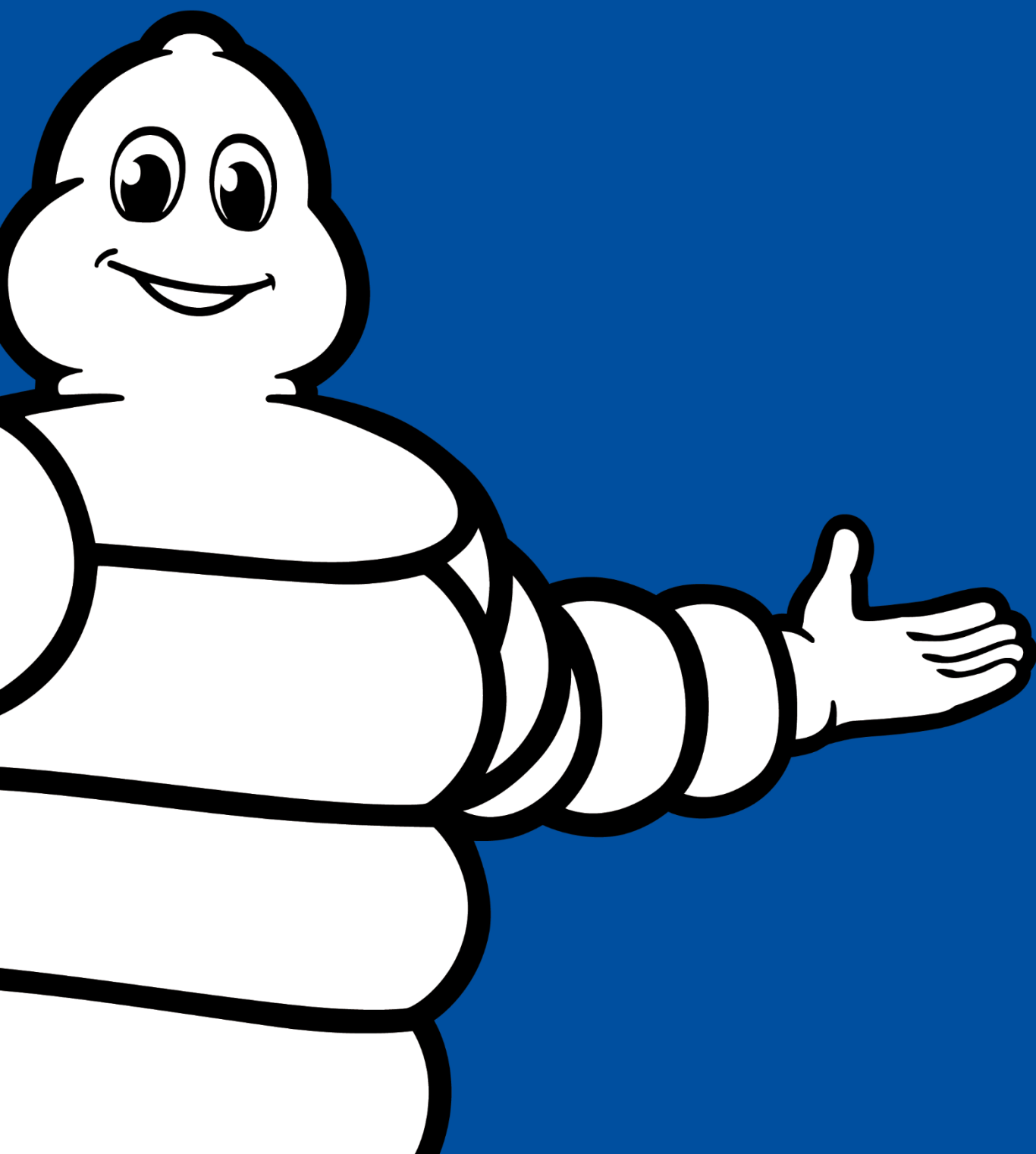


PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>			
File:	<i>Procedura segnalazioni Whistleblowing – Fait Plast S.p.a.</i>			
Versione:	1	Adozione del documento	Delibera C.d.A. del:	05.02.2018
Versione:	2	Aggiornamento del documento	Delibera C.d.A. del:	25.03.2025

Procedura di Segnalazione del Gruppo

Raccolta e trattamento delle Segnalazioni



SOMMARIO

1. Chi può inviare una Segnalazione e su quali temi?	5
2. Come inviare una Segnalazione?	7
3. Trattamento della Segnalazione	9
A. Principi fondamentali	9
B. Principali fasi dell'elaborazione di una Segnalazione	10
Conferma di ricevimento.....	11
Ammissibilità	11
Nomina di un investigatore	12
Indagine interna	13
Decisione conseguente all'indagine	13
Risposta all'Autore	13
Chiusura della Segnalazione.....	14
Gestione dei dati personali e archiviazione	14
4. Assenza di ritorsioni	14
5. Utilizzo responsabile del sistema	15
6. Aggiornamento della procedura	15
ALLEGATO 1 – Categorie accessibili nel sistema di Segnalazione	16
ALLEGATO 2 – Accesso alla linea etica	20
ALLEGATO 3 – Elenco delle informazioni utili per il trattamento di una Segnalazione	21
ALLEGATO 4 – Trattamento dei dati personali e archiviazione	22
ALLEGATO 5 – Definizioni utilizzate nella procedura	28
ALLEGATO 6 – Elenco dei paesi con specificità	29
ALLEGATO 7 – SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	

Considerazioni introduttive del Comitato Etico del Gruppo

Noi del Gruppo Michelin siamo uniti dai nostri valori.

Costruire insieme la Michelin di domani esige che la nostra condotta individuale e collettiva rimanga coerente con questi valori e con i nostri principi etici.

Per questo motivo Michelin mette a disposizione di tutti i dipendenti e dei partner esterni la “Procedura di Segnalazione del Gruppo”, che descrive in completa trasparenza e dettaglio il nostro Sistema di Segnalazione (linea etica e altri canali di segnalazione...) e la nostra prassi in termini di raccolta ed elaborazione delle segnalazioni.

Questo documento di riferimento è fondamentale per sostenere la fiducia dei nostri dipendenti e di tutti gli stakeholder esterni con cui collaboriamo.

Qualsiasi segnalazione verrà presa in considerazione, analizzata ed elaborata e, se necessario, potrà comportare adeguate misure correttive.

Assicuriamo, a chiunque utilizzi il Sistema di Segnalazione del Gruppo, le garanzie e le tutele previste dalle normative locali applicabili, nonché il rispetto della riservatezza durante tutto il processo di raccolta ed elaborazione di una segnalazione.

Vi ringraziamo per il vostro impegno nel contribuire quotidianamente al rispetto dei nostri valori.

L'etica è una questione che riguarda tutti.

Yves CHAPOT

Amministratore Delegato e
Direttore Finanziario

Jean-Claude PATS

Direttore del Personale

Benoît BALMARY

Direttore Affari Legali

Nicolas BEAUMONT

Direttore Sviluppo Sostenibile e
Mobilità

Jean-Claude GALLET

Direttore Sicurezza e Ambiente

Charlotte GRASS

Direttore della Compliance

Pascal MAHIER

Direttore Controllo Interno

Dmitriy MOLOKANOV

Direttore Customer Experience

Vincent

ROUSSET

ROUVIERE

Direttore Acquisti

Membri del Comitato Etico del Gruppo

I valori del rispetto dei fatti, delle persone, dei clienti, degli azionisti e dell'ambiente definiscono l'identità del Gruppo e costituiscono il fondamento della sua cultura etica. Il gruppo Michelin desidera garantire una condotta etica all'interno del Gruppo, nei confronti dei suoi partner esterni e in tutte le sue attività.

Le norme etiche del Gruppo sono descritte in un documento unico: **il Codice Etico**. Tale Codice Etico si applica a tutti i dipendenti del gruppo Michelin, ai suoi dirigenti e ai suoi collaboratori senza eccezione, e indipendentemente dal loro livello gerarchico. I principi del suddetto Codice Etico si applicano anche a tutti i partner del Gruppo, in tutto il mondo **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla Sezione 1.)**.

Il Sistema di Segnalazione del Gruppo, consentendo la segnalazione di comportamenti non conformi a leggi e regolamenti, come il Codice Etico, mira a garantire la fiducia di tutti i dipendenti e delle parti interessate nella gestione delle segnalazioni etiche da parte del Gruppo **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla Sezione 1.)**.

Questo sistema soddisfa gli obblighi previsti dalle leggi francesi, e in particolare dalle leggi n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 (Legge Sapin II relativa alla prevenzione della corruzione - articolo 17 - e alla protezione dei promotori di segnalazioni - articolo 8 -) e n. 2017-399 del 27 marzo 2017 sugli obblighi di vigilanza **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla Sezione 1.)**.

Laddove le leggi locali impongono norme di maggior tutela nei confronti, in particolare, dell'Autore di una Segnalazione, queste devono sempre prevalere. Se invece la presente Procedura di Segnalazione del Gruppo (di seguito la "Procedura di Segnalazione") prevede norme di maggior tutela, il gruppo Michelin le applicherà volontariamente, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile.

Oltre alla presente Procedura di Segnalazione del Gruppo, possono esistere sistemi simili a livello delle aziende del Gruppo Michelin quando la legislazione locale lo impone **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla Sezione 1.)**.

La presente Procedura si applica a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla Compagnie Générale des Etablissements Michelin.

1. Chi può inviare una Segnalazione e su quali temi?



(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'Allegato 1., all'Allegato 5. e all'integrazione della Sezione 2.1. e della Sezione 2.2.).

La Procedura di Segnalazione è accessibile a tutti i dipendenti del gruppo Michelin nonché alle seguenti persone **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla Sezione 2.1.)**:

- Dipendente a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, qualsiasi dirigente aziendale del gruppo Michelin e, fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legislazione locale, i dipendenti che hanno lasciato il gruppo Michelin, in merito alle informazioni ottenute nell'ambito della loro occupazione;
- Personale interinale, stagisti, collaboratori in alternanza scuola-lavoro e dipendenti di fornitori di servizi o subappaltatori del gruppo Michelin;
- Stakeholder (azionisti del gruppo Michelin, soci e titolari di diritti di voto nell'assemblea generale di un'azienda Michelin, persone che presentano domanda di assunzione all'interno del gruppo Michelin - quando le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale candidatura -, membri dell'amministrazione, degli organi di direzione o di controllo delle aziende del gruppo Michelin, co-appaltatori del gruppo Michelin - fornitori, clienti -, nonché subappaltatori e, quando si tratta di persone giuridiche, i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo, co-appaltatori e subappaltatori del gruppo Michelin nonché i membri del loro personale, i rappresentanti della società);
- Qualsiasi altra persona esterna al gruppo Michelin che constati una violazione della legge, dei regolamenti o del Codice Etico o dei codici e delle politiche interne del gruppo Michelin.

Un soggetto appartenente a una delle predette categorie può, purché la Segnalazione sia effettuata in buona fede e senza richiesta di corrispettivo economico, segnalare informazioni di cui è venuto a conoscenza direttamente o indirettamente, che riguardano:

- Fatti accaduti o che hanno un'alta probabilità di verificarsi all'interno del gruppo Michelin o in un contesto relativo a una qualsiasi delle sue attività, che comportano una violazione di una legge o di un regolamento, del Codice Etico, del Codice di Condotta Anticorruzione, dei Principi Michelin in materia di acquisti, delle politiche e in materia di diritti umani e delle politiche e obblighi interni del gruppo Michelin, oppure;
- Una minaccia o un danno all'interesse generale, un attacco grave ai diritti umani e alle libertà fondamentali, alla salute e alla sicurezza delle persone e dell'ambiente, come definito nelle politiche e nei requisiti interni del gruppo Michelin

Le segnalazioni possono riguardare le seguenti materie **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 2.2.](#)):**

- Pratiche anticoncorrenziali
- Corruzione / concussione / traffico di influenze
- Molestie sessuali
- Molestie
- Comportamenti non appropriati
- Diritti umani (diversi da discriminazioni e molestie)
- Discriminazione
- Frode
- Conflitto di interessi
- Salute e sicurezza
- Riservatezza
- Protezione dei dati personali
- Furti, sabotaggi, atti vandalici
- Proprietà intellettuale
- Ambiente
- Sanzioni internazionali, embargo e controllo delle esportazioni
- Ritorsioni
- Altre violazioni di leggi o politiche interne del gruppo Michelin
- Rapporti di lavoro complessi che non possono essere risolti nell'ambito della relazione con il manager e/o con il partner di sviluppo.

Le definizioni di ciascuna categoria sono dettagliate nell'Allegato 1 **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 2.2.](#))**.

Se le informazioni sono state ottenute al di fuori dell'ambito professionale, l'Autore deve averne avuto conoscenza personalmente.

Qualsiasi informazione o fatto non riconducibile a una delle categorie sopra citate non è destinato a formare oggetto di Segnalazione registrata nella Linea Etica né ad essere inviato a uno dei tradizionali canali di segnalazione (o a una delle Persone Autorizzate come definite infra) e non rientra nel campo di applicazione della presente Procedura. In tal caso, l'Autore sarà informato e reindirizzato alle persone competenti per gestire la presunta problematica.

Ad esempio, il Sistema di Segnalazione del Gruppo non è destinato a trattare questioni legate esclusivamente alla gestione delle persone (retribuzione, performance, ecc.) o alle condizioni di lavoro che non costituiscano una violazione di legge. Queste problematiche dovrebbero essere indirizzate al manager e alla direzione del personale per essere trattate.

Sono, inoltre, esclusi dalla Procedura di Segnalazione i fatti, le informazioni e i documenti coperti dal

segreto medico, dal segreto professionale dei rapporti tra l'avvocato e il suo cliente, dal segreto professionale delle deliberazioni giudiziarie, dal segreto professionale dell'indagine o dell'istruzione giudiziaria, o dal segreto della difesa nazionale.

Infine, la presente Procedura di Segnalazione non si applica alle situazioni di emergenza o di pericolo grave ed imminente. In caso di emergenza o pericolo grave e imminente, la persona è invitata ad adottare tutte le misure necessarie per porre fine alla situazione e tutelare sé stessa e i terzi, e a contattare direttamente il Chief Compliance Officer (CCO) del Gruppo e/o il Direttore della Sicurezza del Gruppo.

2. Come inviare una Segnalazione?



(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla [Sezione 3.](#), alla [Sezione 4.](#), alla [Sezione 5.](#), alla [Sezione 7.](#), alla [Sezione 8.](#), alla [Sezione 14.](#) e alla [Sezione 15.](#)).

Il Sistema di Segnalazione del Gruppo consente di segnalare fatti o comportamenti tramite:

- La Linea Etica del Gruppo,
- I canali di segnalazione tradizionali.

a. Segnalazione tramite la Linea Etica del gruppo

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla [Sezione 4.](#)).

È possibile effettuare una Segnalazione, anche in forma anonima, direttamente tramite la Linea Etica, una piattaforma dedicata e sicura, disponibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestita da un fornitore di servizi esterno specializzato (Navex Global), soggetto a un rigoroso obbligo di riservatezza.

Detta piattaforma è accessibile al seguente indirizzo:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38522/index.html>

La Linea Etica è raggiungibile telefonicamente ai recapiti indicati nell'Allegato 2.

Il collegamento alla Linea Etica è disponibile sulle intranet e sui siti Internet del gruppo Michelin.

b. Segnalazione tramite i canali di segnalazione tradizionali

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 3.](#) e alla [Sezione 6.](#)).

Per i dipendenti del gruppo Michelin è, inoltre, possibile inviare una Segnalazione, in forma scritta o orale, attraverso i tradizionali canali di segnalazione previsti dal Codice Etico Michelin; detti soggetti devono trasmettere la Segnalazione alle persone autorizzate nel Gruppo a raccogliere ed elaborare una Segnalazione, come di seguito elencate:

- All'interno della Direzione del Personale, il Direttore del Personale di Gruppo, i Direttori del Personale Regionale/Nazionale;
- All'interno della funzione Legale e Compliance, il Direttore Legale del Gruppo, i Direttori Legali Regionali/Nazionali, il Chief Compliance Officer;
- All'interno della Direzione Sicurezza, il Direttore della Sicurezza di Gruppo, il Direttore della sicurezza regionale (RRSE);
- Referenti per le segnalazioni etiche all'interno di alcune società del Gruppo;

(di seguito "Persone Autorizzate").

Le Persone Autorizzate sono soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza e imparzialità, e dispongono

della competenza, dell'autorità e dei mezzi per adempiere alla propria missione.

Le Persone Autorizzate devono registrare nella Linea Etica tutte le Segnalazioni relative alle categorie di cui all'articolo 1) della presente Procedura.

Chiunque può anche chiedere consiglio e/o discutere eventuali dubbi con il proprio manager o con un altro manager, o con il proprio partner di sviluppo, con gli organi di rappresentanza del personale o con il servizio di prevenzione e salute sul lavoro. Se è probabile che la problematica sollevata costituisca una Segnalazione, questi ultimi incoraggeranno la registrazione della problematica nella Linea Etica.

Infine, qualsiasi Segnalazione ricevuta da altre persone o servizi dovrà essere da questi trasmessa senza ritardo, e in modo confidenziale, alle Persone Autorizzate, oppure essere registrata direttamente nella Linea Etica **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla [Sezione 6.](#))**.

Essendo facoltativo il ricorso alla Procedura di Segnalazione, nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti di chi non l'abbia attivata pur avendone titolo.

c. Soggetti che hanno accesso alle Segnalazioni

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 7.](#) e alla [Sezione 8.](#))

Solo il Chief Compliance Officer e le persone designate nel suo team hanno accesso, a livello di Gruppo, a tutte le Segnalazioni registrate nella Linea Etica.

Hanno accesso alle Segnalazioni provenienti dai Paesi delle rispettive Regioni i Direttori della sicurezza regionale (RRSE) funzionalmente dipendenti dalla Direzione Corporate Anticipazione Prevenzione Protezione (DCAPP) e, ove applicabile, le persone formalmente designate come sostituti.

Tutte queste persone sono considerate Persone Autorizzate e sono pertanto soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza e imparzialità, e dispongono della competenza, dell'autorità e dei mezzi per adempiere alla propria missione.

d. Contenuto delle Segnalazioni

L'Autore deve fornire le informazioni e gli elementi di cui dispone a supporto della sua Segnalazione.

Le informazioni comunicate devono essere reali e avere un collegamento diretto con l'oggetto della Segnalazione.

Quanto più l'Autore fornisce informazioni ed elementi precisi e fattuali, qualunque sia la loro forma o mezzo, tanto più facile sarà la gestione della sua Segnalazione.

A titolo esemplificativo, nell'Allegato 3 è riportato un elenco di informazioni utili per il corretto trattamento di una Segnalazione.

La Linea Etica fornisce all'Autore un modulo per aiutarlo nelle informazioni da fornire.

Se l'Autore ha qualche dubbio su un fatto è tenuto a specificarlo.

Se l'Autore di una Segnalazione si rende conto, dopo averla trasmessa, di aver sbagliato su un fatto, deve dichiararlo non appena ne diventa consapevole.

e. Gestione delle Segnalazioni anonime

Il Sistema di Segnalazione consente di inviare Segnalazioni anonime.

Se lo desidera, l'Autore anonimo può fornire, sulla piattaforma della Linea Etica, un indirizzo e-mail, che sarà completamente anonimizzato dal fornitore di servizi esterno (Navex Global), consentendo di garantire la comunicazione pur mantenendo l'anonimato dell'Autore.

Se l'Autore anonimo non fornisce un indirizzo e-mail, è invitato a collegarsi regolarmente alla Linea Etica per rimanere informato sullo stato della propria Segnalazione e fornire ulteriori informazioni, se necessario. Qualora l'anonimato rendesse impossibile l'elaborazione della Segnalazione, l'Autore verrà informato.

Per consentire un'elaborazione ottimale della Segnalazione, Michelin si riserva il diritto di chiedere all'Autore di revocare il suo anonimato e di rivelare la sua identità. Quest'ultimo è poi libero di accettare o rifiutare. Se il suo rifiuto comporta l'impossibilità di elaborare la Segnalazione, egli sarà informato e la Segnalazione sarà considerata chiusa.

3. Trattamento della Segnalazione



A. Principi fondamentali

Il Comitato Etico del Gruppo assicura il rispetto dei principi fondamentali di seguito specificati.

Tutte le Segnalazioni devono essere attivate in buona fede e senza corrispettivo.

Tutte le Segnalazioni devono essere presentate in modo disinteressato.

È importante ricordare che, nell'ambito del Sistema di Segnalazione del Gruppo, il gruppo Michelin non intende offrire a un Autore alcun corrispettivo o compenso economico, riconoscimento, o promozione di qualsiasi natura, per l'invio di una Segnalazione.

Tutte le Segnalazioni verranno esaminate in modo imparziale.

I principi di presunzione di innocenza, rispetto della riservatezza, tutela della privacy e tutela della reputazione delle persone vengono applicati durante il periodo di gestione di una Segnalazione.

Tutte le decisioni adottate in merito a una Segnalazione (ammissibilità, nomina di un investigatore, decisione conseguente all'indagine) vengono prese in maniera collegiale (vedere di seguito).

I mezzi utilizzati per verificare l'accuratezza delle informazioni e dei fatti riportati saranno giustificati e proporzionati alla gravità delle accuse contenute nella Segnalazione.

Nel quadro dell'elaborazione delle Segnalazioni, il gruppo Michelin attribuisce grande importanza alla tutela della riservatezza. Le condizioni di raccolta e trattamento delle Segnalazioni garantiscono la massima riservatezza dell'identità dell'Autore e di tutti gli elementi idonei a identificare l'Autore stesso, le persone interessate dalla Segnalazione e gli eventuali terzi menzionati nella Segnalazione e le informazioni raccolte

durante la gestione della Segnalazione.

L'identità dell'Autore, l'oggetto della Segnalazione e l'identità delle persone interessate (persone chiamate in causa, testimoni) sono mantenuti strettamente riservati da parte delle Persone Autorizzate; gli investigatori e le persone incaricate o partecipanti alla gestione della Segnalazione sono soggetti a un obbligo di riservatezza rafforzato. Qualsiasi altra divulgazione dell'identità dell'Autore a fini di indagine sarà effettuata con il suo consenso esplicito.

Tali informazioni potranno, tuttavia, essere comunicate a un'autorità giudiziaria o amministrativa, in base alle condizioni previste dalla normativa applicabile. L'Autore verrà successivamente informato, a meno che tale informazione non rischi di compromettere il procedimento legale o amministrativo.

Un investigatore dispone di imparzialità, competenza, autorità e mezzi sufficienti per svolgere la propria missione e rispettare gli obblighi e i principi in materia di svolgimento delle indagini. A tal fine dovrà seguire una formazione specifica.

I rischi di conflitto di interessi riguardanti le Persone Autorizzate, gli investigatori e i membri dei Comitati Etici vengono attentamente esaminati e, se necessario, verranno adottate le opportune misure.

Qualora in una Segnalazione siano menzionate Persone Autorizzate, le procedure interne poste in essere garantiscono che queste non vi accedano, e che la Segnalazione venga automaticamente inviata e trattata da una funzione imparziale.

B. Principali fasi dell'elaborazione di una Segnalazione

I passaggi per l'elaborazione di una Segnalazione sono i seguenti:

- Conferma di ricevimento;
- Ammissibilità;
- Nomina di un investigatore;
- Indagine interna;
- Decisione conseguente all'indagine (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla [Sezione 12](#), e alla [Sezione 13](#).**);
- Risposta all'Autore (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla [Sezione 9](#), e alla [Sezione 10](#).**);
- Chiusura della Segnalazione (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla [Sezione 12](#), e alla [Sezione 13](#).**);
- Archiviazione.

Lo schema seguente riassume le fasi principali del trattamento di una Segnalazione:

LE FASI PRINCIPALI DEL TRATTAMENTO DI UNA SEGNALAZIONE



I dettagli di ogni fase sono descritti di seguito:

Conferma di ricevimento

L'Autore sarà informato per iscritto del ricevimento della sua Segnalazione entro e non oltre sette (7) giorni lavorativi da tale ricevimento.

Un avviso di ricevimento viene inviato tramite le Persone Autorizzate o tramite la Linea Etica.

L'avviso di ricevimento non ha valore di ammissibilità della Segnalazione.

Ammissibilità

Tutte le Segnalazioni ricevute saranno oggetto di un'analisi di ammissibilità che consiste nel garantire che:

- La Segnalazione rientra nel campo di applicazione della Procedura (categorie elencate all'art. 1);
- La Segnalazione sembra essere stata avviata in buona fede e senza chiedere un corrispettivo economico diretto;
- Le informazioni o i fatti riportati sono reali, oggettivi e sufficienti per avviare un'indagine;

La decisione di ammissibilità viene registrata nella Linea Etica e l'Autore della Segnalazione viene informato.

L'ammissibilità di una segnalazione risulta da una decisione collegiale.

Questa decisione è presa dal Comitato Etico competente (a livello Regionale/Nazionale o a livello di Gruppo) in una formazione *ad hoc* che include almeno il Direttore della sicurezza regionale (RRSE), il Direttore Legale Regionale/Nazionale e/o il Responsabile Etica e Conformità Regionale/Nazionale e, se necessario, il Direttore del Personale Regionale/Nazionale: tutte queste persone sono Persone

Autorizzate (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla Sezione 4.**).

In caso di discordanza, l'ammissibilità della Segnalazione viene trattata dal CCO e/o dal Comitato Etico del Gruppo (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla Sezione 7.**).

Una Segnalazione può essere considerata non ammissibile:

- se l'Autore, o l'oggetto della Segnalazione, non rientra nell'ambito di applicazione della presente Procedura (articolo 1),
- se l'Autore è in malafede, se cerca o ha ottenuto un corrispettivo economico diretto.

Se le informazioni sono oggetto di una Segnalazione ad autorità esterne e/o a procedura legale o assimilata (arbitrato, mediazione, ingiunzione...) e/o di divulgazione pubblica, la Segnalazione è in linea di principio inammissibile. Il gruppo Michelin si riserva tuttavia il diritto di esaminarla e di adottare misure correttive, se necessario.

Inoltre, poiché è vietata la comunicazione di determinate informazioni in una Segnalazione, il gruppo Michelin si riserva il diritto di non elaborare una Segnalazione se:

- L'Autore ha rivelato fatti, informazioni o documenti, qualunque sia la loro forma o mezzo, coperti dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico o dal segreto professionale dei rapporti tra un avvocato e il suo cliente, a meno che questi non gli appartengano, come gli scambi con il suo avvocato o le sue informazioni mediche personali;
- L'Autore ha trasmesso materiale non ottenuto legalmente o ottenuto in violazione di un obbligo contrattuale;

Infine, il gruppo Michelin si riserva inoltre il diritto di non elaborare una Segnalazione se:

- In caso di Segnalazione anonima, se gli elementi fattuali non vengono sufficientemente dettagliati nonostante le richieste di chiarimenti rivolte all'Autore;
- La Segnalazione contiene informazioni che possono costituire reati o illeciti che il Gruppo ha l'obbligo legale di trasmettere alle autorità competenti.

L'Autore viene informato dell'inammissibilità della sua Segnalazione e dei motivi per cui la sua Segnalazione non è ammissibile (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla Sezione 10.**).

Se possibile, verranno offerti altri contatti al fine di permettere il trattamento della sua problematica.

Nomina di un investigatore

Quando la Segnalazione è ritenuta ammissibile, il competente Comitato Etico nomina un investigatore. Esso si assicura che quest'ultimo abbia imparzialità, competenza, autorità e mezzi sufficienti per adempiere alla sua missione e che abbia seguito una formazione dedicata per lo svolgimento delle indagini. Il competente Comitato Etico assicura inoltre che l'investigatore designato non si trovi a priori in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla Segnalazione da indagare.

Si può prendere in considerazione, se necessario, il ricorso a un fornitore di servizi esterno al gruppo Michelin.

Indagine interna

Quando la Segnalazione è ritenuta ammissibile, viene avviata un'indagine per verificare l'esattezza delle informazioni.

L'Autore viene informato dell'ammissibilità della Segnalazione e dell'apertura di un'indagine.

Potrebbe essere necessario adottare alcune misure temporanee durante la gestione della Segnalazione al fine di preservare le prove, tutelare la salute e la sicurezza delle persone e/o evitare ritorsioni. Tutte le persone contattate per attuare tali misure sono soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza.

Una Segnalazione potrà essere comunicata in via confidenziale a un'altra società del gruppo Michelin per essere trattata, qualora ciò sia necessario per verificare i fatti addotti, o in funzione della natura o del livello di gravità della presunta anomalia.

Al fine di evitare qualsiasi interferenza, l'Autore non deve svolgere un'attività investigativa autonoma e deve rispettare la riservatezza della Segnalazione.

L'Autore deve, inoltre, informare l'investigatore qualora decida, prima che gli venga fornito un riscontro sull'esito dell'indagine, di deferire la questione ad autorità esterne e/o di avviare procedimenti legali o assimilati (arbitrato, mediazione, ingiunzione...) e/o di rendere pubbliche le informazioni. In questo caso, il gruppo Michelin si riserva il diritto di sospendere l'indagine interna.

La/le persona/e coinvolta/e in una Segnalazione ammissibile saranno informate, entro un termine ragionevole dalla decisione di ammissibilità, della natura delle accuse che le riguardano e dei destinatari della Segnalazione e del titolare del trattamento, nonché delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali che le riguardano in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). Detta informativa potrebbe subire ritardi qualora ciò fosse necessario, ad esempio, per verificare alcuni fatti, conservare delle prove, proteggere delle persone o contattare le autorità locali.

Alla persona chiamata in causa può essere chiesto di fornire informazioni o di rendersi disponibile per uno o più colloqui. Ci si aspetta la massima collaborazione, in virtù dell'obbligo di lealtà. Lo scopo di questi colloqui è quello di permettere di verificare l'accuratezza delle informazioni contenute nella Segnalazione.

La o le persone chiamate in causa non possono esigere informazioni relative all'identità dell'Autore o a quella delle persone menzionate nella Segnalazione.

Qualsiasi richiesta di collaborazione da parte di un dipendente del gruppo Michelin o di terzi è strettamente confidenziale. Lo stesso vale per il contenuto delle informazioni o dei fatti comunicati.

Decisione conseguente all'indagine

Al termine dell'indagine, le conclusioni dell'indagine stessa vengono presentate al Comitato Etico competente (Regionale / Nazionale, Gruppo).

Sulla base del rapporto d'indagine, che stabilisce se i fatti sono accertati, parzialmente accertati o non accertati, il Comitato Etico competente decide, d'intesa con la società interessata del gruppo Michelin, le misure necessarie da porre in atto.

Dette misure sono adottate in conformità con la legge locale applicabile e possono comportare azioni disciplinari, l'adozione o la modifica di regole interne, una riorganizzazione delle attività o dei servizi, o l'avvio di azioni legali.

Il competente Comitato Etico ha il compito di monitorare l'effettiva attuazione di tali misure da parte dei soggetti interessati.

Risposta all'Autore (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla Sezione 9, e alla Sezione 10.**).

L'Autore sarà tenuto regolarmente informato per iscritto sullo stato di avanzamento del trattamento della sua Segnalazione (misure previste o adottate per valutare l'accuratezza delle informazioni e dei fatti comunicati nella Segnalazione) ed entro un termine ragionevole non superiore a tre (3) mesi dalla conferma

di ricevimento della Segnalazione

I tempi di elaborazione della Segnalazione sono variabili e dipendono dalla complessità dei fatti segnalati e dalla natura degli elementi forniti.

Il livello di informazione fornito può variare a seconda delle leggi locali applicabili.

L'Autore viene inoltre informato nel caso in cui la Segnalazione sia divenuta irrilevante.

Chiusura della Segnalazione (Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 9.](#), alla [Sezione 10.](#), alla [Sezione 12.](#) e alla [Sezione 13.](#)).

Al termine dell'indagine, l'Autore, nonché le persone coinvolte nella Segnalazione, vengono informate della chiusura dell'indagine, dell'accertamento, dell'accertamento parziale o del non accertamento della Segnalazione e, a seconda dei casi - nel rispetto degli obblighi di riservatezza - delle misure adottate.

Queste informazioni vengono fornite tramite la Linea Etica e/o per posta o e-mail e, in alcuni casi, durante un confronto diretto con l'Autore e le persone coinvolte.

Anche le persone che hanno partecipato all'indagine vengono informate della chiusura della Segnalazione tramite posta o e-mail.

Gestione dei dati personali e archiviazione

Il Sistema di Segnalazione prevede la raccolta e il trattamento dei dati personali, i cui termini sono descritti nelle Policy in materia di Protezione dei Dati Personali accessibili sul sito web della Linea Etica e specificate nell'Allegato 4.

La Segnalazione, nonché tutti i documenti e le informazioni comunicati nell'ambito di una Segnalazione, saranno distrutti o archiviati in forma anonima secondo le modalità descritte sempre nell'Allegato 4.

4. Assenza di ritorsioni



Nessun Autore potrà subire ritorsioni per aver effettuato una Segnalazione, anche nel caso in cui i fatti e le informazioni siano inesatti, insufficientemente accertati, non accertati, o non diano luogo ad alcun seguito. Le azioni che possono essere considerate di ritorsione sono determinate dalle leggi locali applicabili (Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla [Sezione 11.](#), alla [Sezione 16.](#) e alla [Sezione 17.](#))

Ad esempio, possono essere considerate ritorsioni:

- L'atto di sanzionare o licenziare un Autore quando è un dipendente del gruppo Michelin che beneficia dello status di soggetto che ha effettuato una Segnalazione ai sensi della legge locale applicabile;
- Mettere fine a un contratto di fornitura di beni o servizi di cui beneficia un Autore in qualità di cliente, fornitore o partner del gruppo Michelin;
- Oppure danneggiare la reputazione di un Autore.

Sono inoltre vietate misure di ritorsione nei confronti di:

Una persona o organizzazione che ha aiutato l'Autore a effettuare una Segnalazione e/o ha partecipato al suo trattamento, in particolare fornendo testimonianza durante un'indagine interna;

- Una persona per i suoi legami con l'Autore;
- Un'azienda appartenente a un Autore, o per la quale egli lavora o con la quale è legato nel contesto professionale;
- Qualsiasi persona chiamata in causa una volta che l'indagine ha dimostrato che le accuse non siano state accertate.

Qualsiasi persona che ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una Segnalazione o aver

partecipato al suo trattamento, è invitata a segnalarlo alla Linea Etica o alle Persone Autorizzate.

D'altra parte, salvo il caso di pericolo imminente o manifesto per l'interesse generale, l'Autore della Segnalazione non può pretendere di essere protetto quando la sua Segnalazione è resa pubblica di sua iniziativa, in particolare attraverso la stampa, qualunque sia il mezzo, o mediante pubblicazione sui social network.

Infine, l'Autore della Segnalazione in malafede, soprattutto quando la Segnalazione è effettuata con l'intento di ledere la reputazione dell'interessato o in caso di falsa Segnalazione, è esposto a sanzioni disciplinari oltre che ad azioni legali.

5. Utilizzo responsabile del sistema



Il gruppo Michelin prende molto sul serio le Segnalazioni e garantisce che il loro trattamento si svolga in conformità con la presente Procedura, che mira a tutelare i diritti individuali.

Quindi, il fatto:

- Di effettuare una Segnalazione in malafede;
- Di effettuare una Segnalazione con l'intenzione di ottenere un corrispettivo economico, quando ciò non è previsto dalle normative locali;
- Di effettuare una Segnalazione con l'obiettivo di danneggiare consapevolmente qualcuno;
- Di includere in una Segnalazione informazioni vietate e/o ottenute illegalmente o in violazione di un obbligo contrattuale;
- Di ostacolare, attraverso un'azione o omissione, una Segnalazione o la sua elaborazione;
- Di violare gli obblighi di stretta riservatezza legati alla raccolta di una Segnalazione, al suo trattamento o archiviazione;
- Di effettuare ritorsioni, tentativi o minacce di ritorsione,

può comportare sanzioni fino al licenziamento e/o procedimenti legali.

L'utilizzo del sistema di Segnalazione non espone l'Autore ad alcuna sanzione qualora abbia effettuato la Segnalazione in buona fede, senza intenzione di arrecare danno, abbia fornito informazioni accurate, e ragionevolmente veritiere, anche se i fatti dovessero successivamente risultare inesatti o non diano luogo ad alcun seguito.

6. Aggiornamento della procedura



Il gruppo Michelin si riserva il diritto di aggiornare regolarmente la presente Procedura.

Qualsiasi nuova versione sarà poi portata a conoscenza di tutti i dipendenti del gruppo Michelin, dei suoi clienti, dei suoi fornitori e dei suoi stakeholder, nel rispetto delle leggi locali applicabili.

La versione prevalente è disponibile sul sito del gruppo Michelin: www.michelin.com

ALLEGATO 1 – Categorie accessibili nel sistema di Segnalazione

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 2.1.](#))

CATEGORIA	DEFINIZIONE
Pratiche anticoncorrenziali	Qualsiasi atto contrario alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili in materia di concorrenza. A titolo esemplificativo: accordi e/o intese orali o scritte con concorrenti e/o tramite intermediari per fissare prezzi o termini commerciali; imposizione/influenza sul prezzo di rivendita di un distributore/rivenditore; qualsiasi pratica volta a escludere un concorrente; boicottaggio di specifici fornitori o clienti; distribuzione di prodotti, territori o mercati; scambio di informazioni sensibili non pubbliche o che possono avere un impatto sulla concorrenza (compresi piani strategici o studi di marketing, capacità produttive etc.).
Corruzione / concussione / traffico di influenze	Qualsiasi atto contrario alle leggi nazionali e alle politiche Michelin in materia di lotta alla corruzione e/o al traffico di influenze. Corruzione: Offrire (corruzione attiva) qualsiasi dono o beneficio a un soggetto del settore pubblico o privato per sé o per qualcun altro, direttamente o indirettamente, al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'ambito della sua funzione o del suo mandato (ad esempio influenzare una decisione commerciale, ottenere o rinnovare un contratto, ottenere vantaggi, contratti...). L'accettazione o la sollecitazione da parte di un soggetto pubblico o privato di una tale proposta o offerta è un atto di corruzione passiva, altrettanto condannabile quanto la corruzione attiva. Traffico d'influenze: Atto di offrire (traffico di influenze attivo), direttamente o indirettamente, a una persona pubblica o privata influente (reale o presunta) un dono, un contributo o un vantaggio in cambio dell'abuso di influenza da parte di quest'ultima per ottenere una decisione favorevole da parte di un'autorità o di un'amministrazione pubblica (riconoscimenti, posti di lavoro, contratti, ecc.). L'accettazione o la sollecitazione di una proposta di questo tipo da parte di un soggetto pubblico o privato è un atto di traffico di influenza passiva, riprovevole quanto la corruzione attiva.
Molestie sessuali	Per molestie sessuali si intende una serie di comportamenti, pratiche, azioni e parole inaccettabili (basate sul sesso e/o sul genere) di natura sessuale o sessista che danneggiano un individuo e possono creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e/o minaccioso. Questo comportamento costituisce una violazione delle leggi nazionali applicabili che definiscono le molestie sessuali.
Molestie	Per molestie si intende una serie di comportamenti, pratiche e parole inaccettabili che danneggiano un individuo e possono creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e/o minaccioso. Questo comportamento costituisce una violazione delle leggi nazionali applicabili che definiscono le molestie.

Diritti umani (diversi da discriminazione e molestie)	Qualsiasi violazione degli standard nazionali, europei e internazionali applicabili in materia di diritti umani e libertà fondamentali o qualsiasi grave rischio o violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ad esempio: divieto di lavoro minorile o forzato, libertà di associazione, diritto alla contrattazione collettiva, libertà di espressione.
Discriminazione	Qualsiasi trattamento diverso nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, svantaggiandole, denigrandole, escludendole o favorendole sulla base di criteri quali l'identità di genere, l'età, la religione, la cultura, l'origine sociale, la nazionalità, l'etnia, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza sindacale, lo stato di famiglia, le opinioni politiche, l'aspetto fisico, ecc. La discriminazione può verificarsi durante la selezione, la promozione, l'assunzione, la formazione, l'accessibilità a servizi, vantaggi o benefici. La discriminazione può anche assumere la forma di comportamenti, parole e gesti che possono essere basati su stereotipi.
Frode	Qualsiasi atto volontario e intenzionale di disonestà e inganno commesso al fine di ottenere illegalmente un beneficio finanziario o qualsiasi altro vantaggio o beneficio. La frode può andare a beneficio di un dipendente del Gruppo o di un terzo. Può essere commessa da un dipendente del Gruppo Michelin e/o da una persona o organizzazione esterna al Gruppo Michelin. Ad esempio, frode contabile, frode fiscale, appropriazione indebita, falsificazione di documenti, frode in materia di bilanci, abuso di beni aziendali, abuso di risorse del Gruppo Michelin.
Conflitto d'interessi	Qualsiasi situazione di conflitto di interessi (effettivo, potenziale o percepito/apparente), ad eccezione delle situazioni dichiarate in conformità alla procedura applicabile all'interno del Gruppo. Per conflitto di interessi si intende una situazione in cui gli interessi privati o personali di una persona sono in conflitto con l'esercizio indipendente, obiettivo e imparziale delle missioni affidate dal Gruppo Michelin. Gli interessi che possono influenzare una decisione professionale obiettiva o che possono essere percepiti in modo ambiguo possono essere associativi, caritatevoli, culturali, finanziari, commerciali, politici, religiosi, sportivi o dovuti a legami familiari, sentimentali o di amicizia. La Linea Etica non intende sostituire la procedura di dichiarazione dei conflitti di interesse definita dal Gruppo Michelin.
Salute e sicurezza	Qualsiasi violazione delle leggi nazionali o delle politiche interne del Gruppo Michelin relative agli obblighi in materia di salute e sicurezza delle persone. Ad esempio: mancato rispetto delle norme di sicurezza, scarsa manutenzione dei locali, situazioni di rischio, pressione a lavorare in un ambiente non sicuro, uso di alcol o droghe.

Confidenzialità	Qualsiasi fuga, alterazione, cancellazione e/o uso fraudolento di dati sensibili corrispondenti a informazioni che hanno o possono avere un valore economico e/o strategico dannoso per il Gruppo. Si tratta di prodotti, servizi, materiali, procedure e attrezzature/processi di fabbricazione, nonché di tecniche, metodi e dati di progettazione, collaudo e produzione, banche dati associate, strategie aziendali (industriali, di ricerca e commerciali), banche dati di consumatori e fornitori, o un grande volume di dati Michelin. Questa categoria non comprende la divulgazione di dati personali, che è coperta da un'altra sezione.
Protezione dei dati personali	Qualsiasi violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle politiche e prescrizioni del Gruppo Michelin. Ad esempio, l'accesso non autorizzato, l'estrazione o la divulgazione di dati di dipendenti, clienti o fornitori, la raccolta di dati sensibili (salute, religione, ecc.) al di fuori di qualsiasi quadro giuridico che li autorizzi. I dati personali sono informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile che consentono di individuare, direttamente o indirettamente, una persona fisica con riferimento a un identificativo quale una foto, un cognome, un nome, un numero di identificazione professionale, un numero di telefono, un indirizzo e-mail, una combinazione di informazioni personali, dati relativi all'ubicazione, una targa di immatricolazione, o uno o più fattori specifici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale.
Furto, sabotaggio, vandalismo	Qualsiasi furto, appropriazione illecita o distruzione dei beni del Gruppo Michelin o qualsiasi interferenza con le attività del Gruppo Michelin.
Comportamenti inappropriati	I comportamenti inappropriati sono quelli, tra gli altri, ritenuti offensivi, umilianti o degradanti e che non rispettano gli standard etici del Gruppo, senza costituire molestie ai sensi delle leggi locali applicabili.
Proprietà intellettuale	Qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale del Gruppo Michelin (marchio, nome di dominio, brevetto, disegni e modelli). Ad esempio: • qualsiasi violazione, uso non autorizzato o inappropriato o copia di un marchio del Gruppo Michelin (nome, logo, elemento grafico) o del nome di un prodotto, indipendentemente dal tipo di supporto (online o in loco). • qualsiasi riproduzione non autorizzata di uno dei nostri prodotti (ad esempio, copia del disegno del battistrada dei nostri pneumatici). • qualsiasi utilizzo non autorizzato di tecnologie appartenenti al Gruppo Michelin.
Ambiente	Qualsiasi violazione delle norme di tutela ambientale e qualsiasi grave rischio o danno all'ambiente all'interno di Michelin e nella catena del valore del Gruppo.

Sanzioni internazionali, embargo e controllo delle esportazioni	Qualsiasi violazione delle norme sul controllo delle esportazioni (beni militari, beni a doppio uso) o delle sanzioni internazionali (embargo, congelamento dei beni, ecc.). Ad esempio, le misure restrittive dell'Unione Europea nei confronti della Russia, l'embargo nei confronti di alcuni Stati, ecc.
Ritorsione	Qualsiasi misura di ritorsione, minaccia o tentativo di ricorrere a tali misure, adottata nei confronti di chiunque abbia fatto una segnalazione in buona fede tramite la Linea Etica di Gruppo o qualsiasi altro canale o abbia partecipato al trattamento di una segnalazione. La definizione di Segnalatore e di misure di ritorsione è determinata dalle leggi nazionali applicabili.
Altre violazioni della legge o delle politiche interne	Qualsiasi altra violazione delle leggi o delle politiche e prescrizioni interne del Gruppo Michelin, non elencate nelle categorie precedenti.
Relazioni complesse con i dipendenti che non sono state risolte nel rapporto con il manager e/o con il partner di sviluppo	Qualsiasi problematica che non riguardi una violazione della legge, relativa alle condizioni di lavoro, ai rapporti tra i dipendenti, alle ferie, alle indennità, o altre problematiche dei dipendenti che non rientrino specificamente in un'altra categoria, e che non sia stata risolta nell'ambito del rapporto con il responsabile e/o con il partner di sviluppo (Dipartimento del personale / Risorse umane).

ALLEGATO 2 – Accesso alla linea etica

Link per accedere alla Linea Etica (o Beeline, michelingroup.ethicspoint, groupemichelin.ethicspoint):

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/38522/index.html>

I numeri di telefono per contattare la Ethics Line sono accessibili dalla home page del sito Internet della Linea Etica.

ALLEGATO 3 – Elenco delle informazioni utili per il trattamento di una Segnalazione

Per qualsiasi Segnalazione, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato, le informazioni elencate di seguito sono utili per l'elaborazione della Segnalazione:

- Se l'Autore ha un legame professionale con il gruppo Michelin, e la natura di questo legame;
- Se i fatti sono già avvenuti o possono verificarsi (data o stima del periodo in questione);
- Quando e come l'Autore è venuto a conoscenza dei fatti;
- Per quanto possibile, fatti, informazioni o documenti, qualunque sia il mezzo di comunicazione, che potrebbero supportare la Segnalazione;
- I nomi e le funzioni delle persone che possono aver partecipato alla realizzazione dei fatti;
- I nomi e le posizioni delle persone che possono fornire ulteriori informazioni;
- Nella misura in cui si tratta di un requisito legale locale, qualsiasi elemento che giustifichi l'appartenenza dell'Autore a una delle categorie che possono fare una Segnalazione;
- Come contattare l'Autore;
- Se l'Autore ha già effettuato una Segnalazione riguardante questi fatti a livello di un'azienda del gruppo Michelin;
- Nei limiti in cui questa sia una possibilità prevista dalla normativa locale applicabile, se l'Autore ha già effettuato una Segnalazione esterna, e in caso affermativo a quale autorità;
- Se, a conoscenza dell'Autore, al momento della trasmissione della Segnalazione e durante la sua elaborazione, una procedura legale o assimilata (arbitrato, mediazione, ingiunzione, ecc.) è imminente o in corso.

ALLEGATO 4 – Trattamento dei dati personali e archiviazione

La politica di trattamento dei dati personali qui riportata è disponibile anche sul sito Internet della Linea Etica.

POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI SEGNALEZIONE DEL GRUPPO MICHELIN

Premesse

Il gruppo Michelin si impegna a proteggere le informazioni personali e a adottare un approccio chiaro e trasparente riguardo alle informazioni che raccoglie e al modo in cui le utilizza.

I seguenti paragrafi chiariscono il modo in cui trattiamo le informazioni personali che raccogliamo, o che ci vengono fornite, quando il Sistema di Segnalazione del gruppo Michelin è attivato, indipendentemente dal canale utilizzato, e come definito nella Procedura Sistema di Segnalazione del Gruppo, in particolare quando si utilizza la nostra linea etica (la "Linea Etica"), sia tramite questo il presente sito web (il "Sito") che tramite la linea telefonica (la "Linea telefonica") **(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda all'integrazione prevista alla Sezione 3. relativa ai Canali di Segnalazione).**

Si prega di leggere attentamente le norme di seguito riportate per comprendere la nostra visione e le nostre pratiche relative alle informazioni personali e al modo in cui le tratteremo.

1. Chi siamo e come contattarci?
2. Quali informazioni possiamo raccogliere riguardo all'utente?
3. Dove conserviamo le informazioni personali dell'utente?
4. Condivisione delle informazioni personali dell'utente
5. Trasferimenti internazionali di dati personali
6. Per quanto tempo conserviamo le informazioni personali dell'utente
7. I diritti conferiti all'utente dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
8. Rimedi a disposizione dell'utente se non è soddisfatto di come utilizziamo le sue informazioni
9. A proposito di sicurezza dei dati
10. Modifiche alle nostre norme in materia di protezione dei dati personali

1. [Chi siamo e come contattarci?](#)

All'interno del gruppo Michelin, per la gestione di una Segnalazione, possono essere raccolti e trattati dati personali. Tali dati saranno trattati esclusivamente dalle Persone Autorizzate, come definite nella Procedura Sistema di Segnalazione del Gruppo, siano esse collegate alla società Michelin locale dove il dipendente o la persona esterna (dipendente di cliente, fornitore, partner, ecc.) è impiegato o localizzato, o a livello di Gruppo.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, dei membri del Comitato Etico interessato dalla Segnalazione (a livello di Gruppo, Regionale o Nazionale), dell'investigatore incaricato, dei membri della Direzione Legale responsabile della conformità (DCJ/CSG).

Ciascuna società locale del gruppo Michelin interessata agisce in qualità di titolare del trattamento.

Ciascuna delle società del gruppo Michelin tratterà i dati personali per le finalità descritte nelle presenti norme. Nel presente paragrafo, il termine "Michelin" indica tale società.

Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità con cui i dati personali vengono raccolti e trattati dal gruppo Michelin è possibile inviare una richiesta a: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

Tutti i dipendenti del gruppo Michelin si impegnano a proteggere e rispettare la privacy. Inoltre, in Michelin disponiamo di responsabili della protezione dei dati, di organi di protezione dei dati, responsabili di tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

Il dipartimento di Compliance della Direzione Legale (DCJ/CSG) inoltrerà la richiesta del soggetto interessato al dipartimento di protezione dei dati del paese da cui il soggetto interessato dipende.

È possibile inviare la richiesta a: account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

2. Quali informazioni possiamo raccogliere riguardo all'utente?

Questa sezione presenta:

- Le persone interessate dalle presenti norme,
- Come raccogliamo le informazioni personali dell'utente,
- Le categorie di dati che raccogliamo,
- Come intendiamo utilizzare le informazioni che raccogliamo,
- Il fondamento giuridico su cui ci baseremo per trattare le informazioni raccolte,
- La durata di conservazione delle informazioni raccolte.

A chi si rivolgono le presenti disposizioni?

Le presenti disposizioni si rivolgono a qualsiasi persona che possa effettuare una Segnalazione tramite il Sistema di Segnalazione del Gruppo, che possa essere oggetto di una Segnalazione e/o essere intervistata nel quadro dell'indagine su una Segnalazione, e in particolare:

- La forza lavoro propria delle società del gruppo Michelin, indipendentemente dallo status giuridico della collaborazione (dipendenti, interinali, stagisti, ecc.);
- Dipendenti, clienti e fornitori esterni al gruppo Michelin, quando si tratta di soggetti aventi un legame contrattuale diretto con il gruppo Michelin (consulenti, agenti, avvocati, subappaltatori, persone fisiche con status di lavoratore autonomo, ecc.);
- Il personale (dipendenti, soci, dirigenti, ecc.) di persone giuridiche che mantengono un legame contrattuale con il gruppo Michelin.

Sono considerate "persone interessate" da questo Sistema di Segnalazione del Gruppo tutte le persone i cui dati personali sono effettivamente trattati nell'ambito del sistema, ad esempio gli Autori delle Segnalazioni, le persone che ne sono oggetto, i facilitatori persone fisiche, i testimoni ascoltati nell'ambito dell'indagine, nonché le persone protette dalle ripercussioni (persone fisiche legate all'Autore nonché qualsiasi persona legata alle persone giuridiche controllate dall'Autore di una Segnalazione).

- Fornitore di Servizi:

La tutela dei soggetti promotori di Segnalazioni è un principio fondamentale per il gruppo Michelin, che ha scelto di utilizzare la piattaforma "Ethics Point" fornita dalla società NAVEX Global, Inc. per ricevere ed elaborare tutte le informazioni relative alle Segnalazioni. Detta piattaforma garantisce lo strumento della crittografia e la riservatezza attraverso un server esterno disconnesso dai sistemi informatici del gruppo Michelin.

- Dati raccolti:

Il Sito e la Linea Telefonica consentono all'utente di trasmettere Segnalazioni in modo anonimo o identificandosi.

Quando una persona trasmette una Segnalazione indicando la sua identità, il gruppo Michelin può raccogliere e conservare le informazioni specificate di seguito.

Al momento della formulazione della Segnalazione, l'Autore potrà comunicare al gruppo Michelin dati personali che lo riguardano e dati personali relativi alla/e persona/e coinvolta/e nella Segnalazione.

Durante l'elaborazione di una Segnalazione, infine, il gruppo Michelin può anche raccogliere i dati riguardanti persone che potrebbero fornire informazioni necessarie per l'elaborazione della Segnalazione (dette persone possono o meno essere state identificate dall'Autore della Segnalazione).

I tipi di dati personali che possono essere raccolti e trattati includono:

- L'identità, la posizione e i dettagli di contatto dell'autore della Segnalazione.
- L'identità, il ruolo e i dettagli di contatto della/e persona/e coinvolta/e nella Segnalazione.
- L'identità, il ruolo e i dettagli di contatto di tutte le persone menzionate nella Segnalazione.
- Così come ogni altra informazione comunicata volontariamente dall'Autore della Segnalazione o risultante dal trattamento della Segnalazione (in particolare: gli elementi raccolti nell'ambito dell'accertamento dei fatti segnalati, il verbale delle operazioni di verifica, il seguito dato alla Segnalazione).

L'utente non dovrà fornire i c.d. dati sensibili, a meno che tali dati non costituiscano un elemento fondamentale della Segnalazione.

I dati c.d. dati sensibili includono, in particolare, quelli che rivelano l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona.

Per approfondire le fasi principali di elaborazione di una Segnalazione si prega di consultare la Procedura Sistema di Segnalazione del Gruppo.

- Finalità e base giuridica:

I dati personali sono raccolti e trattati allo scopo di valutare l'ammissibilità della Segnalazione, verificare i fatti menzionati nella Segnalazione, svolgere un'indagine e adottare le misure appropriate, qualora necessario.

Consentono, inoltre, al gruppo Michelin di adempiere ai propri obblighi legali (in particolare quelli della Legge Sapin 2 e quelli che rispondono al dovere di vigilanza e alle leggi applicabili in materia di protezione dei promotori di segnalazioni) e di tutelare i propri interessi legittimi (rispetto del Codice Etico del gruppo Michelin).

- Durata della conservazione:

I dati relativi a una Segnalazione ritenuta dal titolare del trattamento interessato come non rientrante nel campo di applicazione del Sistema di Segnalazione di Gruppo vengono distrutti senza ritardo o resi anonimi. In particolare: qualsiasi Segnalazione manifestamente estranea al campo di applicazione del Sistema di Segnalazione di Gruppo, priva del carattere di fondatezza, effettuata in malafede o che costituisca una denuncia infondata o diffamatoria, così come qualsiasi Segnalazione relativa a fatti non verificabili.

I dati relativi a una Segnalazione ritenuta dal titolare del trattamento come rientrante nel campo di applicazione del Sistema di Segnalazione di Gruppo potranno essere conservati in un database fino a quando non verrà presa la decisione definitiva sul seguito da dare alla Segnalazione stessa.

Dopo che sarà stata presa la decisione sul seguito da dare alla Segnalazione, i dati potranno essere conservati sotto forma di archivio "per il tempo strettamente proporzionato al loro trattamento e alla tutela dei loro Autori, delle persone da essi coinvolte e dei terzi da essi menzionati, tenendo conto dei termini per eventuali ulteriori inchieste". Quando viene avviato un procedimento disciplinare o contenzioso nei confronti di una persona segnalata o coinvolta, o nei confronti di una persona che ha utilizzato impropriamente il Sistema di Segnalazione di Gruppo, i dati relativi alla Segnalazione potranno essere conservati dalle Persone Autorizzate fino al termine del procedimento o al termine di prescrizione per il ricorso contro la decisione. Al termine di tale periodo, questi dati saranno anonimizzati o cancellati.

I dati potranno essere conservati più a lungo, in archivi, qualora il titolare del trattamento abbia un obbligo legale in tal senso (ad esempio, per adempiere ad obblighi contabili, giuridici o fiscali).

- Minori e dati personali

Se dovessimo venire a conoscenza di aver ricevuto informazioni su un minore di età inferiore ai 15 anni, intraprenderemo tutte le azioni necessarie per rispettare la normativa applicabile sulla protezione dei dati personali.

Se l'utente è venuto a conoscenza che suo figlio minore ci ha fornito informazioni personali senza la sua autorizzazione, l'utente dovrà contattarci tempestivamente all'indirizzo account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com in modo da poter intraprendere le azioni necessarie.

3. Dove conserviamo le informazioni personali dell'utente?

Tutte le informazioni che l'utente ci fornisce vengono archiviate presso il nostro fornitore di servizi NAVEX Global Inc. su server in Germania e sulle sue copie di backup nei Paesi Bassi.

4. Condivisione delle informazioni personali dell'utente

I dati personali dell'utente saranno trasmessi solo alle persone che hanno bisogno di conoscere queste informazioni per svolgere le attività di raccolta ed elaborazione delle Segnalazioni.

Possiamo condividere i dati personali dell'utente con le seguenti modalità:

- All'interno del gruppo Michelin

Le persone che possono accedere ai dati personali ricevuti o raccolti sono le Persone Autorizzate a ricevere e/o elaborare una Segnalazione, a svolgere un'indagine e ad adottare, se necessario, misure adeguate, come definito nella Procedura Sistema di Segnalazione del Gruppo: i membri del Comitato Etico interessato dalla Segnalazione (a livello di Gruppo, Regionale o Nazionale), l'investigatore incaricato, i membri della Direzione Legale responsabile della compliance (DCJ/CSG).

Queste persone sono vincolate da un rigoroso obbligo di riservatezza.

- Al Fornitore di servizi di Michelin (responsabile del trattamento dati)

Il fornitore esterno di servizi NAVEX Global, Inc. può accedere ai dati personali comunicati o raccolti. Questo subappaltatore è contrattualmente obbligato a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali ricevuti e a trattare i dati personali degli utenti secondo le nostre istruzioni.

- A terzi, per motivi legali

In tutti i casi in cui siamo obbligati a divulgare o condividere le informazioni personali dell'utente per ottemperare a un obbligo di legge o per proteggere i nostri diritti, il nostro business la sicurezza del gruppo Michelin, dei clienti o di soggetti terzi; in detto contesto e nella misura in cui sia necessario, potremmo trasmettere le informazioni personali dell'utente a qualsiasi consulente esterno, che sarà vincolato da un obbligo di riservatezza.

5. Trasferimenti internazionali di dati personali

Michelin è un gruppo internazionale e può trasferire i dati personali degli utenti all'interno del gruppo a una società Michelin o al nostro fornitore di servizi NAVEX Global, Inc. con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Poiché il livello di protezione dei dati varia da Paese a Paese, trasmettiamo i dati personali dell'utente alle società del gruppo Michelin o a società terze solo se offrono lo stesso livello di protezione dei dati personali del gruppo Michelin.

Per i trasferimenti all'interno del gruppo Michelin, Michelin ha adottato norme interne che disciplinano il trasferimento dei dati personali dallo Spazio Economico Europeo (SEE). Attraverso il link "[Binding Corporate Rules](#)" è possibile accedere ai dettagli di tali previsioni.

In caso di trasferimento a NAVEX Global, Inc. al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Michelin ha adottato meccanismi riconosciuti dalla normativa applicabile per garantire un adeguato livello di protezione dei dati dell'utente.

6. Per quanto tempo conserviamo le informazioni personali dell'utente

Sulla base dei principi stabiliti non conserveremo le informazioni personali dell'utente più a lungo del tempo necessario per il perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, e per finalità legali, contabili o di rendicontazione. Per maggiori dettagli sul periodo di conservazione dei dati personali dell'utente, si invita a fare riferimento al precedente paragrafo 2 delle presenti disposizioni di protezione dei dati.

In determinate circostanze l'utente può chiedere di cancellare i suoi dati personali: per ulteriori informazioni, si rinvia al diritto alla cancellazione di seguito descritto.

In determinate circostanze, potremmo rendere anonimi i dati personali dell'utente (in modo che non possano più essere associati all'utente) per motivi di ricerca o statistici. In questo caso, potremmo utilizzare queste informazioni a tempo indeterminato, senza informare l'utente.

7. I diritti conferiti all'utente dalla normativa in materia di protezione dei dati

In alcuni Paesi, in particolare all'interno dell'Unione Europea, le normative sulla protezione dei dati consentono all'utente di avere determinati diritti riguardo al trattamento delle sue informazioni. Si tratta dei seguenti diritti:

- Diritto di essere informati
- Diritto di accedere alle proprie informazioni
- Diritto di correggere le proprie informazioni
- Diritto di cancellare le proprie informazioni
- Diritto di opposizione
- Diritto di limitare il trattamento
- Diritto di definire la sorte dei propri dati dopo la morte
- Diritto di essere informati

L'utente ha il diritto di essere informato su come raccogliamo e trattiamo le informazioni personali, incluso chi siamo, come utilizziamo le informazioni personali, e i diritti in relazione alle sue informazioni personali. Tutte le relative informazioni sono indicate nella presente informativa sulla privacy.

- Diritto di accedere alle proprie informazioni

L'utente ha il diritto di accedere alle proprie informazioni personali. Possiamo dare conferma relativamente al trattamento o meno dei suoi dati personali e fornire l'accesso alle sue informazioni personali.

- Diritto di correggere le proprie informazioni

Se i dati personali dell'utente sono inesatti o incompleti, egli ha il diritto di chiedere la correzione o l'aggiornamento. Nel caso in cui i dati personali siano stati comunicati a terzi, ove possibile li informeremo di eventuali aggiornamenti che l'utente ha indicato. L'utente può aggiornare le informazioni personali che lo riguardano e che possediamo contattandoci agli indirizzi indicati nelle presenti norme in materia di dati personali.

- Diritto di cancellare le proprie informazioni

L'utente ha il diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione delle proprie informazioni personali se non abbiamo motivo di continuare a trattarle. Le circostanze in cui l'utente può invocare il diritto all'oblio includono situazioni in cui le informazioni non sono più necessarie per lo scopo per il quale sono state originariamente raccolte o elaborate, e situazioni in cui l'utente ha revocato il suo consenso al trattamento.

In alcune circostanze limitate, il diritto all'oblio non si applica. Per maggiori informazioni si prega di contattarci.

- Diritto di opposizione

Il diritto di opposizione non può essere esercitato per il trattamento dei dati personali necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Per le persone i cui dati sono menzionati nel Sistema di

Segnalazione di Gruppo o che siano trattati nel corso dell'indagine, il diritto di opposizione può essere esercitato, ma il titolare del trattamento può rifiutarsi se:

- sussistono motivi legittimi e imperativi che prevalgono sui diritti e sugli interessi della persona interessata oppure;
- il trattamento è necessario per la constatazione, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria.

In dette fattispecie, spetta al titolare del trattamento esaminare ciascuna richiesta di opposizione, indipendentemente dal ruolo dell'autore della richiesta.

- Diritto di limitare il trattamento

L'utente ha il diritto di "bloccare" o impedire il trattamento dei suoi dati personali. Se ci chiede di "bloccare" i suoi dati personali, ne interromperemo il trattamento.

- Diritto di definire la sorte dei propri dati dopo la morte

In Francia, l'utente ha anche il diritto di indicare come gestire il trattamento dei dati dopo la sua morte. Registreremo le sue indicazioni e, a seguito dell'apprendimento del verificarsi di tale evento, applicheremo le indicazioni ricevute.

- Per ulteriori informazioni sui propri diritti

Ulteriori informazioni sui diritti in materia di protezione dei dati possono essere acquisite presso la propria autorità di vigilanza locale.

8. Rimedi a disposizione dell'utente se non è soddisfatto

Ci impegniamo a proteggere e rispettare la privacy dell'utente. Tuttavia, se egli non è soddisfatto del modo in cui raccogliamo o trattiamo i suoi dati, o se desidera semplicemente maggiori informazioni sui suoi diritti, può contattarci inviando un'e-mail a account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com. Cercheremo di gestire insieme all'utente eventuali problemi e di rispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta.

L'utente può, inoltre, proporre reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati personali nella cui giurisdizione si trova la sua residenza abituale, il suo luogo di lavoro o il luogo della presunta violazione.

9. A proposito di sicurezza dei dati

Michelin ha implementato misure per proteggere la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati personali dell'utente. L'accesso ai dati personali è limitato ai dipendenti e ai fornitori di servizi che necessitano di conoscere dette informazioni e che hanno ricevuto specifica formazione relativamente al rispetto delle norme sulla riservatezza.

Michelin si impegna a garantire che i dati personali dell'utente non vengano alterati o danneggiati, e che terzi non autorizzati non abbiano accesso ad essi.

10. Modifiche alle nostre norme in materia di protezione dei dati personali

Potremmo apportare modifiche alle presenti norme. Eventuali modifiche alle presenti norme verranno pubblicate su questa pagina.

Data: 08.09.2023

ALLEGATO 5 – Definizioni utilizzate nella procedura

Segnalazione:

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 1.](#) e alla [Sezione 2.2.](#))

qualsiasi comunicazione, fatta in buona fede e senza richiesta di un corrispettivo economico diretto, qualunque sia la sua forma (orale o scritta) o il suo supporto, effettuata da un Autore tramite il Sistema di Segnalazione del Gruppo, e relativa a fatti accaduti o che è molto probabile che si verifichino all'interno del gruppo Michelin o in un contesto relativo a una qualsiasi delle sue attività, in merito a un reato o un illecito, una violazione o un tentativo di occultare la violazione di una legge o di un regolamento, una violazione o un tentativo di occultare la violazione di un impegno internazionale della Francia, una violazione del Codice Etico, del Codice di condotta anticorruzione, del Programma di conformità antitrust, dei Principi Michelin in materia di acquisti, della Politica sui diritti umani e delle politiche e obblighi interni del gruppo Michelin, nonché qualsiasi minaccia o danno all'interesse generale e/o qualsiasi attacco grave ai diritti umani e alle libertà fondamentali, alla salute e alla sicurezza delle persone e dell'ambiente, come definito nelle politiche e negli obblighi interni del gruppo Michelin.

Autore:

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 2.1.](#))

qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia conoscenza diretta o indiretta di informazioni o fatti che potrebbero costituire una violazione della legge o dei regolamenti, del Codice Etico o di qualsiasi politica interna del gruppo Michelin, e che effettua una Segnalazione:

- Dipendente a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, qualsiasi dirigente aziendale del gruppo Michelin e, fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legislazione locale, i dipendenti che hanno lasciato il gruppo Michelin, in merito alle informazioni ottenute nell'ambito della loro occupazione;
- Personale interinale, stagisti, collaboratori in alternanza scuola-lavoro e dipendenti di fornitori di servizi o subappaltatori del gruppo Michelin;
- Stakeholder (azionisti del gruppo Michelin, soci e titolari di diritti di voto nell'assemblea generale di un'azienda Michelin, persone che presentano domanda di assunzione all'interno del gruppo Michelin - quando le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale candidatura -, membri dell'amministrazione, degli organi di direzione o di controllo delle aziende del gruppo Michelin, co-appaltatori del gruppo Michelin - fornitori, clienti -, nonché subappaltatori e, quando si tratta di persone giuridiche, i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo, co-appaltatori e subappaltatori del gruppo Michelin nonché i membri del loro personale, i rappresentanti della società civile);
- Qualsiasi altra persona esterna al gruppo Michelin che constati una violazione della legge, dei regolamenti o del Codice Etico o dei codici e delle politiche interne del gruppo Michelin.

Sistema di segnalazione:

(Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alla deroga prevista alla [Sezione 3.](#))

qualsiasi canale di ricezione delle Segnalazioni disponibile all'interno del gruppo Michelin. Si tratta della Linea Etica, dei canali di segnalazione tradizionali descritti nel Codice Etico e delle Persone Autorizzate come definite nella presente Procedura.

ALLEGATO 6 – Elenco dei paesi con specificità

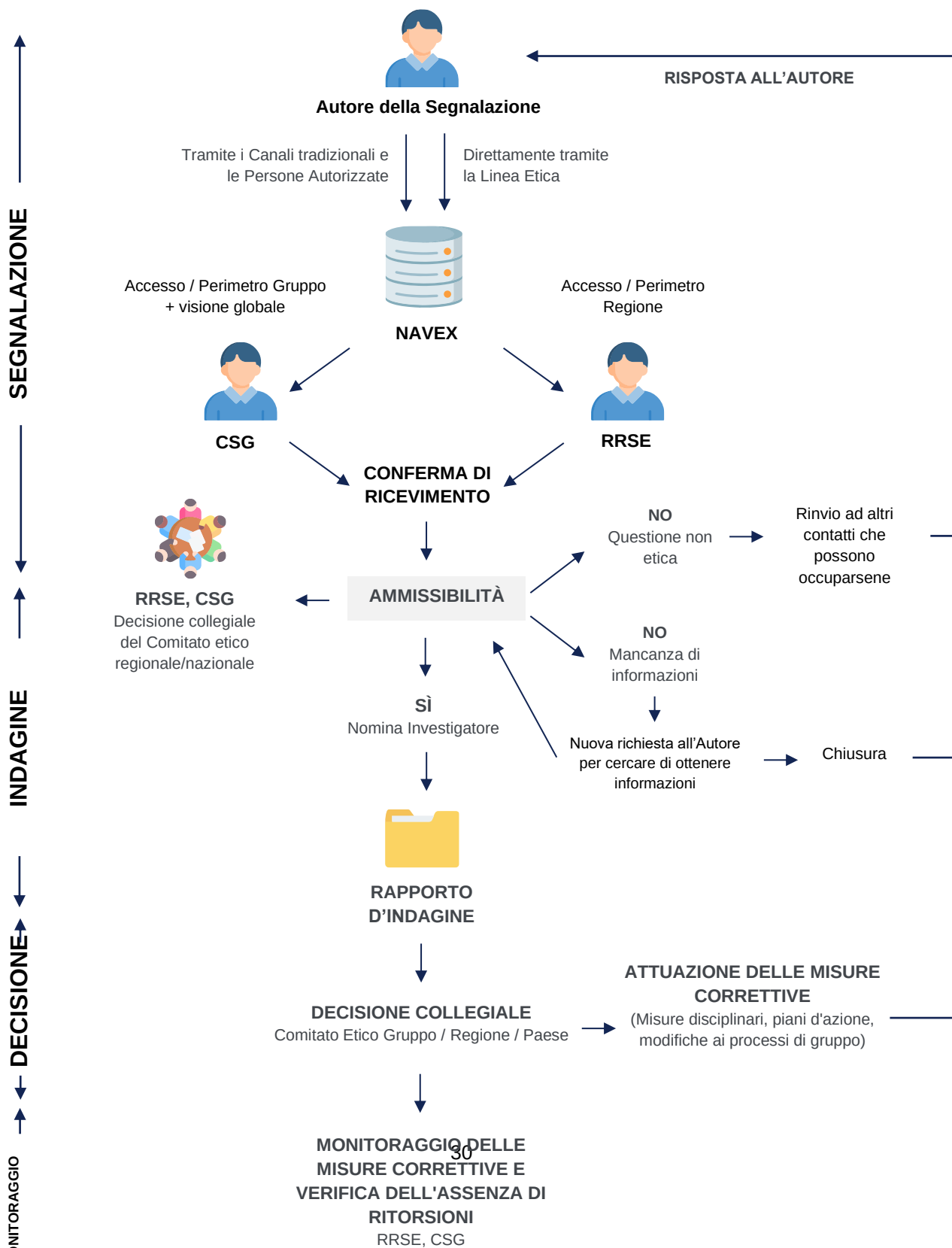
In alcuni Paesi la presente Procedura è integrata da ulteriori documenti che precisano alcune specificità richieste dalle leggi locali applicabili. Tali documenti integrano la presente Procedura.

Ad oggi esistono documenti specifici nei seguenti Paesi:

- Francia
- Germania
- Italia (**Per la Procedura Whistleblowing relativa all'Italia si rimanda alle [Sezioni 1.-17.](#)**)
- Spagna
- Marocco
- Sri Lanka
- India
- Polonia
- Romania
- Colombia

ALLEGATO 7 – SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA RACCOLTA E DEL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE





ALLEGATO PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>			
File:	<i>Allegato Procedura segnalazioni Whistleblowing – Fait Plast S.p.a.</i>			
Versione:	1	Adozione del documento	Delibera C.d.A. del:	05.02.2018
Versione:	2	Aggiornamento del documento	Delibera C.d.A. del:	25.03.2025



SPECIFICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING ADOTTATA DALL'ITALIA

(DI SEGUITO LA "PROCEDURA")

In tutti i casi di differenze tra la Procedura Segnalazioni di Gruppo relativa alle segnalazioni in materia di Whistleblowing e la Procedura, prevarranno le previsioni della Procedura adottata dall'Italia.

Per chiarimenti relativi alla presente Procedura Whistleblowing è possibile contattare l'indirizzo account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com.

SEZIONE 1. SCOPO E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è relativa alle segnalazioni in ambito Whistleblowing, adottata da Fait Plast S.p.A. (di seguito per brevità "**Fait Plast**" o la "**Società**")¹ sentite le rappresentanze sindacali aziendali. Ha lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa e di processo relativi alla segnalazione di violazioni (così come definite alla Sezione 2.2., di seguito per brevità anche "**Segnalazioni**") rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito per brevità il "**Decreto**"). La Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le sedi aziendali, pubblicata nella intranet aziendale di Fait Plast, nonché accessibile sul sito www.faitplast.com.

SEZIONE 2.1. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Possono segnalare e godere delle tutele:

- tutti i lavoratori subordinati di Fait Plast (assunti con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50);
- i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i liberi professionisti, i consulenti che prestano la loro attività presso la Società o in suo nome e per suo conto;
- i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che prestano la loro attività presso la Società;
- gli azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Rientrano tra i segnalanti anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato (ad es. i candidati ad una posizione lavorativa), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto (ad es. ex dipendenti, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto).

(Di seguito, per brevità, anche congiuntamente i "**Segnalanti**" o il "**Segnalante**").

¹ Adottata dal Consiglio di Amministrazione di Fait Plast con delibera del 25.03.2025.

SEZIONE 2.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente Procedura si applica a comportamenti, atti od omissioni delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di Michelin di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 231/01 e violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Michelin (di seguito "**Modello 231**");
- (ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'allegato al Decreto), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- (iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- (v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Sono escluse dalla presente Procedura e potranno essere segnalate attraverso la Procedura di Segnalazione Gruppo:

- (i) le contestazioni legate a un interesse personale del Segnalante che attengano ai rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate;
- (ii) le segnalazioni di violazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a difesa e sicurezza nazionale;
- (iii) le segnalazioni di violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione; riciclaggio; terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente).

La Segnalazione potrà avere ad oggetto:

- (i) violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati sospetti, basati su circostanze di fatto precise e concordanti;
- (ii) violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati sospetti, basati su circostanze di fatto precise e concordanti;

(iii) condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

SEZIONE 3. CANALI DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione (con le precisazioni di cui ai paragrafi successivi) potrà avvenire esclusivamente attraverso i seguenti canali:

- (i) Canali di segnalazione interni di Michelin (di seguito il **"Canale di Segnalazione Interno"** o i **"Canali di Segnalazione Interni"** (Sezioni 4, 5. e 6.);
- (ii) Canale di segnalazione esterno attraverso l'Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC- (di seguito i **"Canale di Segnalazione Esterno"**) (Sezione 14.);
- (iii) Divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (di seguito la **"Divulgazione Pubblica"**) (Sezione 15.).

SEZIONE 4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

La gestione dei Canali di Segnalazione Interni (tramite la Linea Etica, una piattaforma dedicata e sicura, disponibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestita da un fornitore di servizi esterno specializzato (Navex Global), soggetto a un rigoroso obbligo di riservatezza accessibile al seguente indirizzo: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38522/index.html> è affidata ai sensi dell'art 4, comma 2 del Decreto al Comitato Etico², quale ufficio interno autonomo, dedicato espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della segnalazione anche diverse dal Comitato Etico, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

I componenti del Comitato Etico hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale in materia di Whistleblowing e in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettano i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza.

SEZIONE 5. SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE E IN FORMA SCRITTA

5.1. SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE TRAMITE RICHIESTA DI INCONTRO IN PRESENZA

Tale modalità di segnalazione può essere effettuata mediante richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo e-mail dedicato account-function.Group.Ethics.Line@michelin.com., per la fissazione di un incontro diretto con il Comitato Etico.

L'incontro con il Comitato Etico verrà fissato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5.2. SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA TRAMITE INVIO DI POSTA CARTACEA

Tale modalità di segnalazione prevede l'utilizzo di tre buste chiuse. In una prima busta il Segnalante ha

² Il Comitato Etico è composto dai seguenti membri: Matteo De Tomasi; Emanuela Spizzo; Ezio Monetto; Kenol Verdoia.



cura di inserire una descrizione sintetica dei fatti costituenti oggetto di Segnalazione e, in una seconda, i propri dati identificativi, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento. Entrambe le buste chiuse andranno poi inserite dal Segnalante all'interno di una terza busta chiusa recante la dicitura "Riservata al Comitato Etico" e trasmessa all'indirizzo della Società.

Nei casi in cui il Segnalante dia evidenza oggettiva, ovvero anche solo sospetti, della sussistenza di un conflitto di interesse di uno o più componenti del Comitato Etico ovvero sia egli stesso uno dei componenti del medesimo organismo, la Segnalazione mediante posta cartacea dovrà essere portata a conoscenza di un diverso soggetto appartenente al Comitato Etico (c.d. Gestore Alternativo). Pertanto, la terza busta chiusa dovrà recare la dicitura "Riservata a [•] – componente del Comitato Etico".

SEZIONE 6. SEGNALAZIONE TRASMESSA A SOGGETTO NON AUTORIZZATO

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Comitato Etico e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, tale soggetto non autorizzato dovrà trasmetterla al Comitato Etico, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante.

Nei casi in cui la Segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso rispetto al Comitato Etico, quest'ultimo dovrà procedere a trasmettere la comunicazione al Comitato Etico entro 7 giorni dal ricevimento dando informazione della trasmissione al Segnalante.

SEZIONE 7. SOGGETTO PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando quanto previsto alla successiva Sezione 8., il Comitato Etico è l'unico soggetto preposto alla gestione del Canale di Segnalazione.

SEZIONE 8. SEGNALAZIONE RELATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

(i) In tutti i casi in cui la Segnalazione sia relativa alla commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 oppure alla mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231, il Comitato Etico informerà immediatamente l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Michelin, che in applicazione del Modello 231 gestirà la Segnalazione e sarà tenuto a informare il Comitato Etico tempestivamente e progressivamente di tutte le successive fasi relative alla Segnalazione.

(ii) Ricevuta una Segnalazione, il Comitato Etico provvederà a registrarla in un apposito Registro delle Segnalazioni, attribuendole un numero identificativo progressivo e corredandola con i dati identificativi essenziali, da aggiornare progressivamente (data di ricezione, canale di ricezione, data di avvio dell'eventuale indagine, conclusione).

(iii) Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo (i), il Comitato Etico trasmetterà informativa sommaria all'Organismo di Vigilanza relativamente alle Segnalazioni ricevute.

SEZIONE 9. RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Comitato Etico provvede a dare riscontro al Segnalante mediante e-mail o Linea Etica relativamente alla Segnalazione. Il Comitato Etico darà informazioni attraverso un report in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.



SEZIONE 10. INFORMAZIONI AL SEGNALANTE

Il Segnalante non deve essere messo a conoscenza dei provvedimenti adottati dalla Società nei confronti dell'autore o degli autori dell'illecito o di altri soggetti.

SEZIONE 11. SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Il Segnalante potrà, comunque, comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.

SEZIONE 12. RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE

- (A) Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Comitato Etico provvede a dare riscontro al Segnalante mediante e-mail o Linea Etica relativamente alla Segnalazione. Il Comitato Etico darà informazioni attraverso un report in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.
- (ii) All'esito della fase di analisi entro i suindicati 3 (tre) mesi, o in caso di necessità, successivamente, il Comitato Etico redige un rapporto scritto. In tale rapporto dovranno risultare:
 - a) i dati della Segnalazione, nome del Segnalante e del Segnalato (se la Segnalazione non è stata effettuata in forma anonima), luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali;
 - b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
 - c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
 - d) l'esito e la conclusione dell'analisi (archiviazione o fondatezza della Segnalazione).
- (B) Il Comitato Etico dovrà comunicare il contenuto della Segnalazione, mediante rapporto di sintesi comprensivo degli elementi di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d):
 - (i) se la Segnalazione dovesse riguardare Segnalati aventi qualifica dirigenziale, oltre che al Responsabile HR, anche al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente; per tutte le altre qualifiche verrà informato il Direttore del Personale;
 - (ii) se la Segnalazione dovesse riguardare il Responsabile HR, al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente;
 - (iii) se la Segnalazione dovesse riguardare un amministratore della Società, oltre che al Responsabile HR, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in persona del rispettivo Presidente;
 - (iii) se la Segnalazione dovesse riguardare un membro del Collegio Sindacale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, in persona del rispettivo Presidente; se la Segnalazione dovesse riguardare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Presidente del Collegio Sindacale, oltre che al Responsabile HR, al componente del Collegio Sindacale o all'amministratore più anziano di nomina.



Nei casi in cui, all'esito dell'analisi, risulti che la Segnalazione è infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il Comitato Etico informa il Responsabile HR per le iniziative relative del caso.

SEZIONE 13. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto prescritto dal Decreto e dalla presente Procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile, dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà imporre sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare della Società, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regolatore e dal Modello 231, a coloro i quali:

- in esito degli accertamenti effettuati risultino avere posto in essere una o più delle violazioni sopra indicate nell'Allegato 1 e nella Sezione 2;
- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- abbiano posto in essere altre condotte inammissibili o vietate ai sensi del Decreto e della presente Procedura.

Oltre alle sanzioni disciplinari potrà, inoltre, essere revocata la procura speciale eventualmente conferita al dipendente.

Ricevuto il rapporto dal Comitato Etico, il Responsabile HR valuta se avviare una procedura disciplinare per le ipotesi sopra sinteticamente descritte.

Il Segnalante non deve essere messo a conoscenza dei provvedimenti adottati dalla Società nei confronti dell'autore o degli autori dell'illecito o di altri soggetti.

SEZIONE 14. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai numeri ii) iii), iv), e v) della Sezione 2.2., il Segnalante può effettuare una Segnalazione attraverso i canali messi a disposizione dell'ANAC e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) se il Canale di Segnalazione Interno non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b) il Segnalante ha effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso i Canali Interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per qualsiasi dettaglio e approfondimento relativo ai Canali di Divulgazione Esterna -ANAC- si rinvia a quanto pubblicato sul sito gestito dall'ANAC.

SEZIONE 15. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui ai numeri ii) iii), iv), e v) della Sezione 2.2., il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali di Segnalazione Interni e il Canale di Segnalazione Esterno, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato alcun dato riscontro nei termini previsti;

b) il Segnalante ha fondato motivo– sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);

c) il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Esterno possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

SEZIONE 16. SISTEMA DI PROTEZIONE

Le tutele previste dal Decreto -quali (i) la tutela della riservatezza del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione; (ii) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione; (iii) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni; (iv) la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC, in favore del Segnalante si applicano, valorizzando la sua buona fede, solo se ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- il Segnalante al momento della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito dell'applicazione oggettivo del Decreto e della presente Procedura;
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto.



Le misure di protezione non trovano applicazione quando è stata accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi può essere irrogata una sanzione disciplinare con decorso del requisito della tempestività dalla comunicazione della sentenza di primo grado di cui al punto precedente.

SEZIONE 17. MISURE DI SOSTEGNO

E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché' sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.